

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) GALANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 24/02/2026

FATTO

1. Con ricorso del giorno 27.10.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- di essere stato segnalato in SIC per ritardi nei pagamenti dovuti all'intermediario;
- che le segnalazioni non sono state precedute da idoneo preavviso, essendone venuto a conoscenza solo a seguito della cessione della sua posizione ad altro intermediario;
- che ha pertanto diritto alla cancellazione di tale segnalazione.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- che il ricorrente è titolare di un contratto di finanziamento;
- che in relazione a tale contratto si sono verificati ritardi e mancati pagamenti;
- che il preavviso di segnalazione è stato inviato tramite servizio PostaTime 20 il 6.11.2023 e consegnato il 20.11.2023;
- il preavviso è stato altresì messo a disposizione del ricorrente nell'area riservata del sito.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“chiediamo di disporre la cancellazione della segnalazione nei SIC....”

Parte resistente:

“si chiede che il ricorso proposto dal ricorrente venga respinto”.

DIRITTO

1. Preliminarmente, per quanto il ricorrente si sia qualificato come consumatore, risulta che il finanziamento a fronte del quale è stata fatta la segnalazione fosse stato da lui sottoscritto quale legale rappresentante di una società, nonché quale coobbligato.

In proposito, va richiamato l'orientamento in base al quale, ove un soggetto agisca davanti all'Arbitro quale garante di una obbligazione di un professionista, spetta al Collegio stabilire se, nel caso concreto, abbia agito per scopi funzionali ad una attività commerciale o per scopi privati (Coll. Milano, dec. 9373/2024).

Nel caso di specie, avendo il ricorrente agito anche quale rappresentante di una società, e dunque certamente per scopi di natura commerciale (attesa anche la natura dei beni e dei servizi al cui acquisto il finanziamento era stato destinato) il Collegio decide la controversia nella composizione “non consumatori”.

2. Venendo dunque al merito, il presente ricorso ha ad oggetto una segnalazione in SIC, che a dire del ricorrente non sarebbe stata preceduta da idoneo preavviso, come previsto dalla normativa.

In proposito, va preliminarmente chiarito quale sia la normativa di riferimento. A norma dell'art. 125, comma 3, TUB «*I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma*».

Parallelamente, l'art. 5, c. 6, del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", dispone che *«al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato»*.

A propria volta, il Collegio di Coordinamento (dec. 9311/2016) ha ritenuto sussistente l'obbligo di preavviso in relazione a tutte le persone fisiche, pure se non consumatori, osservando che *«a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l'art. 4 comma 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata. Ciò basta per considerare illegittima la segnalazione in SIC del nome del ricorrente, stante il difetto di prova, incombente sull'intermediario, della effettiva ricezione del preavviso, con conseguente assorbimento di ogni altra considerazione sul punto»*.

Il suddetto principio è stato di recente riconfermato dalla decisione 4632/2023, con la quale il Collegio di Coordinamento ha stabilito che *« l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista»*.

Ne deriva un contesto nel quale, in funzione di garanzia per il diritto del cliente, l'intermediario debba necessariamente dargli modo, prima di effettuare la segnalazione, di essere edotto circa la sussistenza dei relativi presupposti e le relative conseguenze. Trattandosi di normativa di garanzia, deve essere posta particolare attenzione al puntuale e rigoroso rispetto da parte dell'intermediario.

La prova della ricezione del preavviso, secondo la giurisprudenza dei Collegi territoriali, può essere fornita con esibizione della ricevuta di ritorno, oppure con dimostrazione della consegna con altre modalità pattuite tra le parti (ad esempio, messa a disposizione sull'area privata dell'home banking del cliente, raccomandata a/r o invio di SMS) o ancora con ricorso a un sistema di recapito della corrispondenza con data e ora certa.

3. Ciò posto, occorre verificare, nel caso di specie, se vi sia prova che il preavviso sia stato effettivamente inviato e consegnato al ricorrente.

L'intermediario, al riguardo ha prodotto evidenza circa l'invio del preavviso per raccomandata a/r, della quale risulta altresì la prova della consegna. Inoltre, l'intermediario produce evidenza della messa a disposizione del preavviso nell'area personale del ricorrente.

Risulta dunque rispettato il requisito formale dell'invio.

Risulta altresì rispettato il termine di quindici giorni, in quanto la segnalazione risulta attiva dall'aggiornamento del 31.12.2025.

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE